



Ministero dello Sviluppo Economico

*Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XIV Organismi notificati e sistemi di accreditamento*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, ed in particolare il Capo VII;

VISTA la Direttiva n. 89/106/CEE relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri dell'Unione Europea concernenti i prodotti da costruzione, come modificata dalla Direttiva n. 93/68/CEE;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 499 del 10 dicembre 1997, ed in particolare l'articolo 9;

VISTO il decreto del Ministro della attività produttive 9 maggio 2003, n.156, recante criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

VISTA la Circolare del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e del Capo del Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione, n. 3 del 9 giugno 2011 riportante "Istruzioni operative agli Organismi abilitati ai sensi del decreto 9 maggio 2003, n.156";

VISTA la nota circolare della Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale – Divisione Tecnica I, della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Area II 2 di 4 e della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica – Divisione XIV, n. 14413 DCPREV del 21 ottobre 2013, indirizzata agli Organismi interessati ad essere notificati ai sensi del Regolamento (UE) n.305/2011 e riportante "Procedure di autorizzazione e notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011".

VISTI i dispositivi del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7077 del 25.07.2011, n. 4001 del 08/05/2013 e n. 2490 del 09/04/2014, con i quali è stato istituito ed integrato, presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, un Comitato incaricato di esaminare e deliberare, ai sensi dell'articolo 41.3 del Regolamento (UE) n.305/2011, sulle istruttorie predisposte dalle Amministrazioni competenti ai sensi del DPR 246/93 ai fini dell'autorizzazione e notifica degli Organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e

verifica della costanza delle prestazioni sui prodotti da costruzione ai sensi del Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011;

VISTE le note del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 36975 del 4 marzo 2013 e n.58440 del 9 aprile 2013, con le quali sono state comunicate alla Commissione Europea le procedure nazionali per la valutazione e la notifica degli Organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni dei prodotti da costruzione , ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento (UE) n.305/2011;

CONSIDERATO che non risulta ancora implementato e messo in atto il sistema di regole e procedure necessario per l'eventuale conferimento della delega all'Ente unico nazionale di accreditamento, designato dall'articolo 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2009 e che non risultano ancora fornite chiare indicazioni a livello comunitario inerenti l'armonizzazione di tali metodologie di accreditamento nel settore dei prodotti da costruzione;

VISTA l'istanza di **Prima autorizzazione** quale organismo per la Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi del Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, pervenuta al Ministero dello Sviluppo Economico in data 11/05/2016 prot.131168 dall'Organismo **CertiMac società consortile a responsabilità limitata** sito in **Faenza (RA)** ;

CONSIDERATO che il richiedente si è impegnato al pagamento delle somme connesse all'attività di autorizzazione e notifica;

VISTO l'esito favorevole della relativa istruttoria svolta dal competente ufficio della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione;

VISTA la decisione favorevole assunta dal Comitato di cui ai Dispositivi del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7077 del 25.07.2011, n. 4001 del 08/05/2013 e n. 2490 del 09/04/2014, espressa in data 4 ottobre 2016;

DECRETA

Art.1

L'Organismo **CertiMAC società consortile a responsabilità limitata** avente in Faenza (RA) Via Granarolo n.62 la sede legale, nel seguito denominato "Organismo", è autorizzato a svolgere, ai sensi della legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione Europea di cui all'articolo 39 del Regolamento (UE) n.305/2011, le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione per le seguenti specifiche tecniche armonizzate, nella qualità della tipologia di organismo di seguito specificata:

Laboratorio di prova (sistema di attestazione 3)

Mandato	Specifica tecnica armonizzata	Titolo	Sistema di valuta-zione e verifica della costanza della prestazione	Requisiti di base delle opere pertinenti per la specifica tecnica armonizzata e per i quali si richiede l'autorizzazione e notifica
M/102	EN 14891:2012 / AC:2012	Prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi da utilizzare sotto le piastrelature di ceramica incollate con adesivi – Requisiti, metodi di prova, valutazione della conformità, classificazione e designazione	3	3 – 4
M/103	EN 13162:2012 + A1:2015	Isolanti termici per edilizia – Prodotti di lana minerale (MW) ottenuti in fabbrica – Specificazione	3	3 – 4
M/103	EN 13163:2012	Isolanti termici per edilizia – Prodotti di polistirene espanso (EPS) ottenuti in fabbrica – Specificazione	3	3 – 4
M/103	EN 13164:2012	Isolanti termici per edilizia – Prodotti di polistirene espanso estruso (XPS) ottenuti in fabbrica – Specificazione	3	3 – 4
M/103	EN 13165:2012 + A1:2015	Isolanti termici per edilizia – Prodotti di poliuretano espanso rigido (PU) ottenuti in fabbrica – Specificazione	3	3 – 4
M/103	EN 13166:2012 + A1:2015	Isolanti termici per edilizia – Prodotti di resine fenoliche espanse (PF) ottenuti in fabbrica – Specificazione	3	3 – 4
M/103	EN 13167:2012 + A1:2015	Isolanti termici per edilizia – Prodotti di vetro cellulare (CG) ottenuti in fabbrica – Specificazione	3	3 – 4

M/103	EN 13168:2012 + A1:2015	Isolanti termici per edilizia – Prodotti di lana di legno (WW) ottenuti in fabbrica – Specificazione	3	3 – 4
M/103	EN 13169:2012 + A1:2015	Isolanti termici per edilizia – Prodotti di perlite espansa (EPB) ottenuti in fabbrica – Specificazione	3	3 – 4
M/103	EN 13170:2012 + A1:2015	Isolanti termici per edilizia – Prodotti di sughero espanso (ICB) ottenuti in fabbrica – Specificazione	3	3 – 4
M/103	EN 13171:2012 + A1:2015	Isolanti termici per edilizia – Prodotti di fibre di legno (WF) ottenuti in fabbrica – Specificazione	3	3 – 4
M/103	EN 14063- 1:2004 / AC:2006	Isolanti termici per edilizia - Prodotti di aggregati leggeri di argilla espansa realizzati in situ - Parte 1: Specifiche per i prodotti sfusi prima della messa in opera	3	3 – 4
M/103	EN 14316- 1:2004	Isolanti termici per edilizia - Isolamento termico realizzato in sito con prodotti di perlite espansa (EP) - Parte 1 – Specifiche per i prodotti legati e sfusi prima della messa in opera	3	3 – 4
M/103	EN 14317- 1:2004	Isolanti termici per edilizia - Isolamento termico realizzato in sito con prodotti di perlite espansa (EP) - Parte 1 – Specifiche per i prodotti legati e sfusi prima della messa in opera	3	3 – 4
M/103	EN 14933:2007	Isolamento termico e prodotti leggeri di riempimento per applicazioni di ingegneria civile - Prodotti di polistirene espanso (EPS) ottenuti in fabbrica - Specificazione	3	3 – 4

M/103	EN 14934:2007	Isolamento termico e prodotti leggeri di riempimento per applicazioni di ingegneria civile - Prodotti di polistirene estruso (XPS) ottenuti in fabbrica - Specificazione	3	3 – 4
M/106	EN 520:2004 + A1:2009	Lastre di gesso - Definizioni, requisiti e metodi di prova	3	3 – 4
M/106	EN 14190:2014	Prodotti di trasformazione secondaria di lastre di gesso – Definizioni, requisiti e metodi di prova	3	3 – 4
M/106	EN 15283- 1:2008 + A1:2009	Lastre di gesso rinforzate con fibre – Definizioni, requisiti e metodi di prova – Parte 1 – Lastre di gesso rinforzate con rete	3	3 – 4
M/106	EN 15283- 2:2008 + A1:2009	Lastre di gesso rinforzate con fibre – Definizioni, requisiti e metodi di prova – Parte 2 – Lastre di gesso con fibre	3	3 – 4
M/119	EN 12057:2015	Prodotti di pietra naturale – Marmette modulari – Requisiti	3	3 – 4
M/119 e M/121	EN 14411:2012	Piastrelle di ceramica – Definizioni, classificazione, caratteristiche e marcatura.	3	3 – 4
M/121	EN 1469:2015	Prodotti di pietra naturale – Lastre per rivestimenti – Requisiti	3	3 – 4
M/127	EN 12004:2007 + A1:2012	Adesivi per piastrelle – Requisiti, valutazione di conformità, classificazione e designazione	3	3 – 4

Art.2

1. Ai fini dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 1, il Direttore Tecnico dell'Organismo è l'**Ing. Luca Laghi**.
2. L'attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione, di cui al precedente articolo 1, deve essere svolta presso la sede dichiarata dall'Organismo nell'ambito dell'istruttoria, sita nel **Laboratorio di Via Ravennana186 Faenza (RA)** secondo le forme,

modalità e procedure previste dalle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico dell'Organismo, di cui al comma precedente, assicurando il mantenimento dei requisiti richiesti.

3. L'Organismo cura la tenuta di un registro con l'elenco riepilogativo delle valutazioni e verifiche effettuate, con modalità e contenuti analoghi a quelli previsti al punto b) – Registro delle certificazioni relative ai prodotti da costruzione - della Circolare n. 3 del 9 giugno 2011.
4. L'Organismo deve conformarsi agli obblighi riportati nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011 ed a quelli previsti nelle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili nel settore concernente l'attività oggetto della presente autorizzazione, applicando le norme armonizzate ovvero le valutazioni tecniche europee in vigore.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno di validità della presente autorizzazione, l'Organismo mette a disposizione del Ministero dello Sviluppo Economico le informazioni relative all'attività svolta, con le modalità e contenuti analoghi a quelli previsti al punto c) – Comunicazioni periodiche - della Circolare n. 3 del 9 giugno 2011.
6. Tutti gli atti relativi all'attività di Valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione, ivi compresi eventuali rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati in un fascicolo tecnico detenuto, con le modalità stabilite nel punto g) – Sede locali ed archiviazione dei fascicoli tecnici - della Circolare n. 3 del 9 giugno 2011.

Art.3

Per qualsiasi modifica alle condizioni di fatto e di diritto dichiarate dall'Organismo nell'istanza e nel corso nell'istruttoria di autorizzazione, dovrà essere effettuata comunicazione, al Ministero dello Sviluppo Economico.

Art.4

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 decorre dalla data del presente decreto ed è valida quattro anni.
2. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione l'Amministrazione competente effettua, con cadenza almeno biennale, verifiche e controlli, anche presso la sede dell'Organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attività.

Art.5

Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al precedente articolo 1 del presente decreto, nonché alla relativa notifica sono a carico dell'Organismo e sono corrisposti al Ministero dello Sviluppo Economico secondo le modalità e gli importi che saranno stabiliti.

Art.6

- 1) L'inosservanza di quanto previsto nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011 costituisce motivo di sospensione o revoca dell'autorizzazione, secondo le modalità fissate dall'articolo 8 del Decreto Ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003.
- 2) Il presente decreto è inoltrato alla Commissione Europea ed è pubblicato e consultabile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico (www.sviluppoeconomico.gov.it; Sezione "*Per l'impresa*" alla voce "*Autorizzazione Organismi*) ai sensi dell'art.32 comma1 della Legge 18 giugno 2009 n.69.
- 3) Il presente decreto è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario

Roma, lì 28 ottobre 2016

Il Direttore Generale

Gianfrancesco Vecchio